

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REPERTORIO 2569 RACCOLTA 380

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1 - E' costituito ai sensi dell'art.2612 del Codice Civile, un consorzio denominato:
"CONSORZIO ENTI FORM" siglabile "ENTI FORM"

Art. 2 - Il Consorzio ha sede legale in Saluzzo - Via Martiri della Liberazione n.74. Il Consorzio potrà istituire filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie e depositi, come e quando lo riterrà opportuno, in ogni altra località nel territorio dello Stato Italiano e dell'Unione Europea (U.E.)

Art. 3 - Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci nei modi di legge.

Art. 4 - Il Consorzio, pur essendo con attività esterna, non ha finalità di lucro e gli è interdetta ogni finalità speculativa.

Esso è regolato dagli art. 2602 e seguenti, del codice civile, nonché dal presente statuto e dalle norme regolanti i consorzi.

Il Consorzio persegue, intendendo far partecipi i consorziati dei benefici dei servizi del Consorzio, a mezzo della propria struttura organizzativa, direttamente come anche avvalendosi dell'apporto dei soci, ovvero di persone esterne, sia fisiche sia giuridiche, dotate di particolari caratteristiche di professionalità e di capacità tecnica, al fine di contribuire allo sviluppo dell'attività degli enti pubblici, enti e/o associazioni private delle imprese associate ed al loro coordinamento, fornendo alle stesse, prestazioni di formazione delle risorse umane, di consulenza, assistenza e di gestione diretta nei settori dell'organizzazione, gestione aziendale, della produzione, della contabilità, delle attività finanziarie e dei finanziamenti, della ricerca e sviluppo, dell'ecologia e della qualità, della promozione culturale, della stampa e dei convegni ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, è rivolto a:

- a) - promuovere, progettare, coordinare e svolgere attività di formazione, aggiornamento e/o perfezionamento professionale a favore dei consorziati, dei loro soci e dipendenti, nei diversi settori delle loro attività;
- b) - giovare all'economia dei consorziati, con attività di ricerca aziendale, socio-economica, statistica e di mercato, di elaborazione e sperimentazione di nuove attività e processi produttivi;
- c) - redigere e definire piani di fattibilità ed esecutivi per le strutture dei consorziati in materia di consolidamento e sviluppo aziendale, ristrutturazione e riconversione, sperimentazione e ricerca applicata, nonché darne e coordinare l'esecuzione ed assistere gli interessati nelle diverse fasi di realizzazione, anche in ottemperanza a specifici dettati legislativi;
- d) - organizzare e fornire prestazioni tecniche, amministrative, contabili e fiscali nei limiti di

quanto consentito dalla legislazione vigente, nonché servizi di adempimenti contabili, tributari, paghe, enti previdenziali e statistiche in genere di controllo gestionale, marketing e promozione, applicazioni e ricerche della qualità, dell'ecologia e del risparmio energetico, nonché dei finanziamenti in genere;

e) - provvedere ad acquisti collettivi direttamente o con la stipulazione di convenzioni in nome e per conto dei consorziati;

f) - assumere concessioni, rappresentanze, depositi e noleggiare ai consorziati e loro soci macchine, attrezzature o quanto altro di proprietà del Consorzio possa essere richiesto;

g) - espletare ogni e qualsiasi pratica indirizzata ad enti pubblici volta all'ottenimento, in capo ai consorziati, di autorizzazioni, concessioni, licenze, finanziamenti agevolati, contributi e facilitazioni o quanto altro di competenza, in particolare, nei confronti della U.E. e altre organizzazioni internazionali, dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nei limiti e con l'osservanza delle leggi vigenti;

h) - erogare servizi di informazione legislativa a tutti i livelli e sugli indirizzi prevalenti nella soluzione di specifiche questioni, nonché sulle opportunità commerciali, offerte o proposte di contratto, sia direttamente che mediante la predisposizione o l'accesso alle banche dati ed avvalendosi dei più avanzati sistemi di comunicazione informatica multimediale, sotto l'osservanza delle leggi vigenti;

i) - partecipare a programmi di cooperazione con paesi esteri;

l) - diffondere o reclamizzare le iniziative, i temi elaborati e le realizzazioni effettuate a mezzo stampa o audiovisivi, con convegni e ogni altro sistema divulgativo o pubblicitario;

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità generali, il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa, fra l'altro, la stipulazione di contratti con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, nazionale od estero, di apertura di credito, anticipazioni bancarie, sconti, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento.

Il Consorzio potrà partecipare a società, istituti, associazioni ed organismi anche Consortili le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali "non di lucro" previsti nel presente statuto o che comunque possano favorire il conseguimento degli scopi sociali e con esclusione delle attività riservate ad iscritti in appositi Albi Professionali o inerenti la sollecitazione e raccolta del Pubblico Risparmio e comunque escluse e/o riservate a particolari categorie da norme e leggi.

TITOLO II - Soci

Art. 5 - Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono entrare a far parte del Consorzio: Enti Pubblici, enti e/o associazioni private, imprese, società, professionisti, lavoratori autonomi, comunque in possesso di partita I.V.A., che siano attivamente o passivamente interessati all'attività di cui all'oggetto sociale.

Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali ovvero inabilitati o interdetti, i minori o coloro che hanno interessi contrastanti con il Consorzio.

I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono inviare domanda scritta all'organo amministrativo. Nella domanda essi dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente e dovranno specificare:

- dati anagrafici o ragione sociale, sede, attività svolta, operativa e/o produttiva.
- il numero di quote che si propone di sottoscrivere.

L'adesione al Consorzio può essere a titolo oneroso per le imprese, società ed associazioni private, ed è gratuito per gli Enti Pubblici.

L'associato si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali competenti, nonché ad un comportamento irreprensibile all'interno del Consorzio.

Art. 6 - La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione. Nel caso di morte di socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 9 oppure a subentrare nella qualità di socio, sempre che posseggano i requisiti richiesti e l'Assemblea dei soci esprima il proprio parere favorevole.

Essi entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra loro che assumerà qualifica di socio o di rappresentante di fronte al Consorzio.

In difetto si applica il disposto dell'articolo 2347, comma 2 e 3 del Codice Civile.

Art. 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può chiedere il recesso soltanto nei seguenti casi:

- a) - quando abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione a socio;
- b) - quando non si trovi più in condizione di cooperare all'attuazione degli scopi sociali.

Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo Amministrativo può escludere il socio:

- a) - quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo o le deliberazioni sociali;
- b) - quando non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si renda moroso nel pagamento delle quote sociali o tassa di ammissione;

c) - quando in qualunque modo danneggi gravemente o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio;

d) quando prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quella del Consorzio.

Art. 9 - Il socio, receduto o escluso, o gli eredi del socio defunto, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle quote associative versate, eventualmente rivalutate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata entro sei mesi dal recesso o dal decesso a pena di decadenza.

Il rimborso dovrà essere effettuato nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi del defunto, saranno devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO III - Patrimonio

Art. 10 - Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) - dal Fondo Consortile che è variabile ed è formato da:

un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna;

b) - dalla riserva ordinaria formata con le quote dei residui attivi e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

c) - da eventuali riserve straordinarie;

d) - dai beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. Del detto patrimonio dovrà essere redatto apposito inventario;

e) - dalle somme incassate a titolo di liberalità o per altro titolo.

I finanziamenti ed i prestiti spontanei dei soci al Consorzio, proporzionalmente o anche non proporzionalmente alla quota di capitale posseduta, non saranno produttivi di interessi.

In particolare, il Consorzio ha facoltà di raccogliere presso i propri associati, con obbligo di rimborso e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; tale acquisizione di fondi non costituisce raccolta di risparmio, se avviene nel rispetto altresì dell'articolo 11, comma 1 D.L. 1 settembre 1993 numero 385 e delibera CICR 3 marzo 1994 e successive modificazioni, e dovrà sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Tali somme saranno improduttive di interessi ai sensi del D.P.R. 917/86.

Art. 11 - Le quote sociali sottoscritte potranno essere versate in una o più soluzioni.

Esse non possono essere sottoposte a pegno e a vincolo, né possono essere cedute senza

L'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

TITOLO IV - Organi Associativi

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei consorziati
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 13 - L'assemblea, è convocata dall'organo amministrativo anche in luogo diverso dalla sede o dal recapito sociale, tenendo conto dei disposti dell'art. 2606 C.C..

L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso pubblicato nei locali del Consorzio almeno dieci giorni prima dell'Assemblea oppure con avviso consegnato alla posta almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai soci nel domicilio risultante dal libro soci ed agli amministratori.

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedersi una seconda adunanza. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti i consorziati e di tutti i componenti in carica l'organo amministrativo.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria si costituisce, salvo quanto previsto dal precedente comma, e delibera validamente, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e rappresentati.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da persona fisica non socio, con delega conferita per iscritto a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento di questi, dalla persona designata a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Per la redazione del verbale il presidente dell'assemblea nomina il segretario che può essere anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da Notaio.

Art. 14 - L'assemblea:

a - nomina i componenti l'organo amministrativo riconoscendo ai soci fondatori la scelta di un Amministratore

b - approva il rendiconto annuale

c - delibera sulle modifiche del presente statuto e su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 15 - Il Consorzio è amministrato, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea in occasione della nomina, da un amministratore unico ovvero da un Consiglio composto da tre a cinque membri.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci, possono durare in carica tre anni, possono essere nominati anche a tempo indeterminato secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza alcuna limitazione, né distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto riservato alla esclusiva competenza dell'assemblea.

Quando il Consorzio sia amministrato collegialmente il consiglio:

- a) se non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il proprio Presidente;
- b) ai sensi dell'articolo 2381 Codice Civile può delegare ad uno o più dei propri componenti, od in questo caso anche disgiuntamente, tutti o parte dei propri poteri, salvo le limitazioni di cui allo stesso articolo.

La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta rispettivamente all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il legale rappresentante può nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, scegliendo anche fra i non soci; così pure può delegare i propri poteri in tutto od in parte a persona fisica, comitato o commissione di persone scelte anche fra i non soci.

TITOLO V - Esercizio Sociale

Art. 16 - L'esercizio sociale ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Le eventuali eccedenze dei ricavi sulle spese, risultanti da rendiconto regolarmente approvato, saranno ripartite come segue:

- il 5% (cinque per cento) ad un fondo di riserva legale;
- l'ulteriore eccedenza verrà destinata secondo quanto deliberato dall'assemblea, nel rispetto dello scopo non lucrativo del consorzio.

TITOLO VI - Scioglimento

Art. 17 - Nel caso di scioglimento del Consorzio per qualsiasi causa, l'assemblea determinerà le

modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Fondo Consortile.

TITOLO VII - Clausola Compromissoria

Art. 18 - Qualsiasi controversia potesse sorgere fra il Consorzio ed i soci, gli Amministratori e i liquidatori in dipendenza del presente statuto, sarà decisa con modo inappellabile da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra loro arbitri o, in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede sociale.

Il Collegio giudicherà secondo equità con poteri di amichevole compositore e senza formalità procedurali e deciderà anche sulle spese e competenze spettanti ai suoi membri.

TITOLO VIII - Rinvio

Art. 19 - Per quanto non espressamente contemplato e derogato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e leggi speciali in materia.

Firmato in originale ai sensi di legge.

GIRARDO Giovanni Pietro

Paolo GIRARDO

Franco DAMILANO

Paolo AMIANTO Notaio (impronta del sigillo)